

RETE NAZIONALE FORENSE

Associazione forense non profit
Comunicazione e Social Media

Orientamenti giurisprudenziali

È DEDUCIBILE IL COSTO DELL'ABBIGLIAMENTO DELL'AVVOCATO PER CURARE L'IMMAGINE ?

In alcuni settori lavorativi l'abbigliamento da lavoro e curare il look non rappresenta solamente una scelta estetica o una scelta di comodità, ma è obbligatorio. Stiamo parlando di settori come quello della ristorazione, oppure quello sanitario, o ancora quello industria o quello giuridico .

In tutti questi casi, gli abiti da lavoro sono assolutamente obbligatori, sia perché simboleggiano l'appartenenza all'azienda, ma anche perché sono sinonimo di serietà e professionalità. Nell'ambito giuridico è pacifico che il costo della toga, pettorina e cordoniera è deducibile per gli avvocati ma ci si chiede se è deducibile anche quello degli abiti necessari per curare l'immagine e/o il look dell'avvocato.

La sentenza n. **468/07/2024** del **12 febbraio 2024** della Corte di giustizia tributaria di Milano di II grado ha ribadito un principio già espresso da precedenti pronunce in merito alla deducibilità al 50% dei costi per l'acquisto di abiti funzionali e necessari all'immagine che siano collegati all'attività svolta in concreto dal professionista e che caratterizzano il look adeguato professionale come ad esempio per l'avvocato.

Tali costi sono da considerarsi inerenti alla realizzazione dei ricavi e quindi deducibili almeno al 50% per il principio di "inerenza".

Per il lavoro autonomo, il detto principio richiede un rapporto funzionale di collegamento tra costi sostenuti e compensi percepiti, ai fini della deducibilità della spesa.

Il principio dell'inerenza è stato espresso nella sentenza numero 27786/2018 della cassazione civile sezione 5 : *"In tema di imposta sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75, comma 5 (attuale art. 109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell'ineducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili. Da ciò consegue che l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza"*.

La sentenza della Corte tributaria di Milano numero 468/07/2024 del 12 febbraio 2024 richiama la precedente sentenza numero 6443 del 22/07/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che ha riconosciuto la deducibilità parziale al 50% delle spese sostenute per vestiario generico, qualificandole come costi ad uso promiscuo, inquadrabili nella previsione dell'articolo 54 comma 3 del TUIR.

La decisione del giudice tributario milanese di secondo grado precisa che: *"l'acquisto di vestiario di vario tipo e genere è una condizione strettamente collegata con l'attività svolta e ne rappresenta il necessario presupposto di modo che va ritenuta inerente alla particolare attività professionale esercitata"*.

Inoltre, prima d'ora anche in Veneto vi era stata una pronuncia in merito che aveva precisato che le spese per l'abbigliamento sono, infatti, deducibili solo se necessarie e strumentali allo svolgimento dell'attività e l'inerenza è esclusa se le stesse sono genericamente intese a influire sull'immagine dei professionisti coinvolti. (177/2/2023 della Corte giustizia Tributaria del Veneto).

Il principio di deducibilità di un costo per inerenza, relativamente ai redditi d'impresa è sancito dal comma 5 dell'articolo 109 del Tuir che prevede che le spese e gli altri componenti negativi siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Il principio di inerenza, pur non ravvisabile nell'articolo 54 del Tuir («Determinazione del reddito di lavoro autonomo»), è estendibile anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Anche in tal caso quindi, un costo può essere considerato deducibile solo quando quest'ultimo è funzionale e strettamente collegato all'attività produttiva.

Quindi si può sostenere, alla luce della nuova pronuncia, che le spese per il vestiario tecnico (toga, pettorina e cordoniera) siano interamente deducibili in quanto costi strumentali allo svolgimento dell'attività legale, mentre le spese sopportate dal professionista per vestiario generico dovrebbero essere deducibili solo in ragione del 50%.

Dunque, la deducibilità delle spese sostenute per il vestiario che non sia direttamente collegabile all'attività dovrà essere valutata caso per caso, con attenzione, prendendo in considerazione le norme generali e le sentenze pertinenti.